

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 03/07/2025

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 11.8.2017 stipulava un contratto di prestito con delegazione di pagamento con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 12.600,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 105,00 ciascuna;

nel mese di settembre 2021, in corrispondenza della rata n. 48 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 1.10.2024 richiedendo il rimborso della somma di € 1.273,76.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

Eccepisce l'inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente sottoscritto quietanza liberatoria con la quale ha accettato i rimborsi ricevuti in conteggio estintivo e rinunciato ad eventuali ulteriori crediti relativi all'estinzione anticipata del finanziamento. Rileva che la quietanza sottoscritta dal cliente rappresenta una chiara rinuncia poiché, da un lato, contiene un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, dall'altro, risulta espressa in termini non equivoci la volontà del cliente di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme in conseguenza dell'estinzione anticipata del suo contratto di finanziamento.



Nel merito, afferma di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti e in conformità al contratto.

Per quanto attiene in particolare ai rimborsi dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, evidenzia che il contratto in esame riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto.

Con particolare riguardo alle commissioni finanziarie, precisa che non solo il contratto di finanziamento indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, ma anche nel documento SECCI preliminare che il cliente ha ricevuto prima della stampa del contratto è presente l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata.

Con riferimento alle commissioni di distribuzione, sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

1.1.- L'intermediario ha eccepito che la parte ricorrente avrebbe rinunciato ad ogni ulteriore pretesa relativa al contratto oggetto del ricorso, sottoscrivendo un'apposita quietanza liberatoria.

Produce una dichiarazione, datata 1.10.2021, denominata "Quietanza liberatoria".

La questione dell'efficacia preclusiva della quietanza è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento, che si è pronunciato con decisione n. 8827 del 21 luglio 2017 in merito al valore liberatorio della quietanza sottoscritta in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, affermando che siccome "non sono prospettabili conclusioni generali ed astratte, valide per tutti i casi in cui la clientela sottoscrive atti di quietanza liberatoria, la valutazione deve essere invece compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata. Per individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, è necessario che la dichiarazione contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava -; dall'altro, che sia espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite."

Nel caso di specie si osserva che:

1. il ricorrente fa presente di aver ricevuto, in seguito all'estinzione del finanziamento, il rimborso della quota non goduta delle commissioni in favore dell'intermediario e delle comunicazioni periodiche;
2. il ricorrente dichiara di rinunciare alla corresponsione delle somme di denaro ulteriori a quelle riconosciute a titolo di oneri non goduti e di non aver "null'altro a pretendere nei confronti di Sigla per effetto della summenzionata estinzione anticipata";
3. dalla quietanza prodotta si evince che la data di sottoscrizione (1/10/2021) è successiva all'estinzione del finanziamento avvenuta il 30/9/2021.

Al riguardo, gli ultimi orientamenti dei Collegi hanno ritenuto l'inidoneità delle quietanze liberatorie ad essere considerate come transazioni/rinunce in quanto mancanti, da un lato,



dell'identificazione della res litigiosa e delle reciproche concessioni, dall'altro, dell'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. Inoltre, hanno condiviso che, in generale, le quietanze liberatorie possano essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Il Collegio di Roma ha escluso l'efficacia preclusiva di quietanze liberatorie di contenuto analogo a quella sottoscritta dal ricorrente (decisione n. 4011 del 28.04.2023).

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».*

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*,



sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata *tem-poris*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi



recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,30%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm fin (parte up front) (up front)	€ 1.303,47	€ 782,08 <input type="radio"/>	€ 499,20 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 499,20
<input type="radio"/>	comm fin (parte recurring) ...	€ 558,63	€ 335,18 <input type="radio"/>	€ 213,94 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 213,94	€ 0,00
<input type="radio"/>	comm distribuzione (up front)	€ 617,40	€ 370,44 <input type="radio"/>	€ 236,45 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 236,45
<input type="radio"/>	costo comunic period (recurring)	€ 22,00	€ 13,20 <input checked="" type="radio"/>	€ 8,43 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 13,20	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 735,65
interessi legali	si

La somma dovuta ammonta quindi a € 735,65.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [€ 1.273,76], che domanda la restituzione in proporzione lineare per tutte le voci.

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 16800 del 30.09.2020 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, in conformità all'orientamento condiviso dai Collegi, ha ritenuto che: le commissioni a favore dell'intermediario finanziatore sono validamente distinte in componente upfront e componente recurring, e alla componente recurring si applicano i criteri contrattuali di rimborso (criterio della "curva degli interessi"); le commissioni di distribuzione sono interamente upfront, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto.

19.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

20.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 736,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA